

Conclusioni di parte attrice opponente

- 1) accogliere le eccezioni preliminari sollevate, in particolare sulla carenza di legittimazione attiva della s.p.a e sulla incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli – Sez. Distaccata di Ischia, per tutti i motivi ampiamente spiegati nel presente atto;
- 2) Nel merito accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento n. così come dedotto in premessa, per l'indeterminatezza dei tassi applicati e l'usurarietà degli interessi, in violazione degli artt. n.1815 comma 2 c.c., coordinato con l'art.1419 c.c. ed in deroga all'art.1282 c.c.;
- 3) Previo accertamento della nullità delle clausole del contratto di finanziamento, così come dedotto in premessa in violazione degli articoli 1815 comma 2 codice civile coordinato con l'articolo 1419 codice civile in deroga all'articolo 1282 codice civile, accertare e dichiarare il contratto da cui è nato il contratto a titolo gratuito e conseguenzialmente dichiarare per l'attrice l'esonero dal pagamento degli interessi sulle rate ancora, eventuali, a scadere;
- 4) Accertare e dichiarare l'applicazione da parte della S.p.a degli effetti anatocistici al contratto di finanziamento stipulato con la dott.ssa così come dedotto in premessa, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dell'eventuale indebito che dovesse risultare all'esito della richiesta CTU; Con rivalutazione monetaria, indici ISTAT ed interessi come per legge dal fatto al soddisfo, domanda contenuta nei limiti della competenza per valore della giurisdizione adita ed in ogni caso con valutazione equitativa;
- 5) Rideterminato lo stato del dare e dell'avere facendo applicazione, dalla prima rata di ammortamento, del tasso legale codicistico ovvero, in subordine, del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, ovvero, in subordine, di un tasso pari e non superiore al 3,50%, eseguita la compensazione legale ovvero, in subordine, giudiziale, tra poste in dare e poste in avere, accertare e dichiarare: 1. l'inesistenza del debito scaduto che s.p.a. ha ascritto al mutuatario nella comunicazione del 10.07.2015; 2. l'inefficacia, per carenza del presupposto, della risoluzione per inadempimento intimata dalla s.p.a. in data 10.07.2015; 3. l'inesistenza del debito per interessi convenzionali di mora indicato in ricorso monitorio; 4. l'inesistenza di debito in relazione a quanto dovuto, secondo il contratto di finanziamento, per capitale e interessi alla data di deposito del ricorso monitorio, nonché alla data di notifica del decreto ingiuntivo;
- 6) Revocare il decreto ingiuntivo n. dell'anno 2016 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Ch.mo Dott. Olindo Canali, del 28.04.2016, reso a definizione della procedura monitoria r.g. n. dell'anno 2016;
- 7) Condannare, in ogni caso, la S.p.a. alla refusione delle spese e compensi del giudizio, ai sensi del D.M. 55/14, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario e accessori previdenziali e tributari come per legge, con loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.



Conclusioni di parte convenuta opposta

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, nel merito,

- 1) rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata per i motivi indicati nella narrativa dei propri atti difensivi, anche alla luce della recente giurisprudenza citata in atti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. _____ ;
- 2) condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento dell'importo di € 128.943,24, il tutto oltre interessi di mora previsti in contratto (doc. 01 pag. 2, punto f dei "Dati contrattuali" e pag. 4, art. 8 nella parte denominata "Condizioni contrattuali"), da calcolarsi sulla quota capitale da ogni scadenza sino al saldo, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
- 3) condannare l'attrice opponente a pagare all'opposta le spese e competenze del presente giudizio d'opposizione, oltre quelle anche della fase monitoria.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto

Oggetto di causa è un credito di euro 128.943,24, oltre interessi di mora contrattuali, vantato da _____ s.p.a. in liquidazione nei confronti di _____ quale titolare della omonima _____, a seguito della risoluzione del contratto di mutuo n. _____ di originari euro 200.000,00, concluso tra le parti in data 17/4/2007 (v. doc. 1 conv.).

Il contratto prevedeva il rimborso tramite 180 rate mensili a tasso variabile e la mutuante ha lamentato il mancato pagamento delle rate a partire da marzo 2015. La risoluzione è stata intimata per inadempimento in data 10/7/2015 (v. doc. 6 conv.), a causa del mancato pagamento delle rate scadute dal 1/3/ al 1/7/2015, per complessivi euro 9.597,50.

Per il pagamento il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 13059/2016, qui opposto.

2. Eccezioni preliminari

L'eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., è già stata rigettata con ordinanza del 29/11/2016, cui si rinvia.



Non sussiste la lamentata nullità della procura di parte convenuta, dal momento che essa è presente a margine dell'originale del ricorso monitorio depositato telematicamente, mentre non è necessario che essa sia riportata anche nella copia notificata.

Infine s.p.a. ha dimostrato l'avvenuta cessione del credito a tramite pubblicazione sulla G.U. (v. doc. 12 conv.), ai sensi della legge 130/1999 e ciò rende la cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti, nonché il mandato per la gestione e l'incasso del credito per conto della cessionaria (v. doc. B e 14 conv.), di modo che sussiste la sua legittimazione ad agire.

3. Capitalizzazione

Parte attrice ha eccepito la nullità dell'art. 8 del contratto di finanziamento, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora eventualmente applicati "saranno capitalizzati alla scadenza di ogni trimestre solare"; si tratta, più precisamente dell'art. 8, punto 1, ultimo periodo.

L'eccezione è fondata perché quella previsione contrattuale è preclusa in via generale dall'art. 1283 c.c., che consente l'anatocismo solo in altre ipotesi e, con particolare riferimento ai mutui del settore bancario da rimborsare ratealmente, dall'art. 3, delibera CICR 9/2/2000, emanata in attuazione dell'art. 25, d.lgs. 342/1999.

La difesa della finanziaria ha sostenuto la legittimità della clausola, evidenziando che la normativa consente l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata insoluta, compresa la quota interessi. Tale difesa non coglie nel segno. Quanto affermato da parte convenuta è corretto, ed è sancito proprio dall'art. 3, delibera CICR 9/2/2000, ma la clausola censurata contiene una previsione diversa. Prevede cioè che gli interessi di mora alla fine di ogni trimestre divengano capitale e facciano parte quindi della base di calcolo dei successivi interessi di mora: tale forma di capitalizzazione è vietata dalle norme sopra richiamate.

In concreto, però, non risulta che tale previsione abbia avuto attuazione nella fattispecie. Sia dall'estratto conto di cui al doc. 8 conv., sia dalla domanda formulata, risultano richiesti solo gli interessi di mora sulle somme capitali, senza alcuna ulteriore capitalizzazione.

4. Usura

Parte attrice ha lamentato l'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto, chiedendo di dichiarare la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art. 1815 c.c. L'allegazione si basa su una consulenza contabile stragiudiziale prodotta sub doc. 7, che ha calcolato un tasso del 141%



nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento alla data del 1/9/2007 (cfr. pag. 3), cioè 5 mesi dopo la stipulazione, computando la commissione di anticipata estinzione.

Tale allegazione è inattendibile.

L'aspetto centrale della disciplina anti-usura introdotta dalla legge n. 108/1996 consiste nella fissazione di un parametro oggettivo per ciascuna categoria di operazione finanziaria, rilevato trimestralmente dal MEF e pubblicato sulla G.U., oltre il quale i tassi sono usurari, senza necessità di altre indagini. L'operazione richiesta dalla legge consiste quindi esattamente nel raffronto tra il tasso effettivo dell'operazione in esame (TEG) con il tasso soglia pubblicato.

Da ciò deriva l'esigenza imprescindibile che i due valori siano calcolati secondo le medesime modalità, cioè computando i medesimi oneri e applicando la medesima formula matematica. Altrimenti il raffronto operato è privo di qualsiasi correttezza scientifica, perché metterebbe a confronto dati disomogenei.

Questo è il motivo per cui il TEG dell'operazione oggetto di causa deve essere calcolato, in caso di mutuo, secondo le modalità indicate nel paragrafo C3, lett. b) e computando gli oneri di cui al par. C4 delle Istruzioni di Banca d'Italia, in base alle quali viene determinato il TEGM e quindi il tasso soglia (v. in questo senso Cass. 12965/2016).

In particolare la formula del TIR adottata presuppone la regolare esecuzione del contratto, in base al piano di ammortamento convenuto. La formula si basa sulla attualizzazione dei flussi, in entrata e in uscita, e pertanto considera uno scenario opposto rispetto a quello della anticipata estinzione dopo 5 mesi.

Parte attrice ha completamente disatteso tale esigenza insuperabile, creando un tasso che non ha alcun riscontro normativo, combinando in vario modo oneri e tassi, in modo del tutto difforme dalle predette Istruzioni.

I risultati così raggiunti sono del tutto inattendibili. In particolare il tasso calcolato da parte attrice non può essere posto a confronto con il tasso soglia, perché i due valori sono stati calcolati in modo diverso.

A ciò si aggiunga che l'onere computato, cioè la commissione di anticipata estinzione, è eventuale e dipende dalla condotta volontaria del mutuatario, imprevedibile per il mutuante. Esso pertanto non può essere considerato come collegato alla erogazione del credito, ai sensi dell'art. 644 c.p., quarto comma, c.p. e correttamente quindi le citate Istruzioni lo escludono dal calcolo del TEG (cfr. par. C4).

Nella fattispecie, quindi, manca una allegazione attendibile della parte relativamente al



superamento del tasso soglia. In questa situazione processuale non può essere disposta un'azione contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa.

5. Ammortamento alla francese

Secondo parte attrice il piano di ammortamento a rate costanti adottato comporterebbe l'applicazione di un tasso effettivo più elevato di quello indicato in contratto, a causa di un intrinseco anatocismo.

La doglianza è palesemente infondata. In tale tipo di mutuo, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti, si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto¹. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo “alla francese”, la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. Questo, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi.

L'allegazione relativa alla diversità tra il tasso effettivo e quello indicato in contratto, confonde l'anatocismo, come sopra definito, con la questione relativa alla diversità tra TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo). Tali tassi divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno – proprio perché il TAN è un tasso annuale² - e ciò accade indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese. Tale divergenza non ha nulla a che vedere con l'anatocismo, atteso che, si ribadisce, il piano di ammortamento del mutuo in questione prevede il calcolo degli interessi solo sulla quota del debito capitale residuo.

6. Euribor

Il contratto oggetto di causa prevede la variabilità del tasso in base all'andamento del parametro euribor 3 mesi lettera. Secondo parte attrice ciò determinerebbe un'intesa restrittiva della concorrenza, nulla ai sensi dell'art. 2, legge n. 287/1990. Anche questa doglianza è palesemente infondata, giacché non è stato allegato, né tanto meno provato, alcun accordo comprendente per l'applicazione quale tasso debitore dell'euribor 3 mesi. Non solo, ma l'euribor è solo un parametro, al quale ciascun intermediario applica uno spread di valore differente per la determinazione del tasso debitore ed è anzi proprio

¹ $R = C \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$ dove R è la rata, C il capitale mutuato, i il tasso corrispettivo ed n il numero di rate.

² La formula di matematica finanziaria è $TAE = (1 + TAN/n \cdot \text{rate annue})^{n \cdot \text{rate annue}} - 1$



questo il profilo di criticità, che sarà di seguito esaminato.

7. TAN

Parte attrice ha anche contestato che il contratto prevede la misura dell'ISC (8,37%) e la misura minima del parametro euribor (3,5%), ma non indica il tasso debitore applicato, né riporta quale sia lo spread da aggiungere al parametro di riferimento.

La censura è fondata.

In primo luogo in punto di fatto si rileva che l'art. 5.1 del contratto prevede il rimborso del finanziamento <<con applicazione del tasso di interesse indicato nel precedente punto c) dei "Dati contrattuali">>. Ma al richiamato punto c) del paragrafo "Dati contrattuali" sono indicati solo l'ISC, o l TAEG, nella misura dell'8,37% e nient'altro.

Al punto b) dei dati contrattuali il contratto riporta l'indice di riferimento, che è l'euribor 3 mesi lettera, ma non lo spread cui lo stesso deve essere sommato, di modo che resta ignota la misura del tasso debitore.

La tesi di parte convenuta, supportata anche da alcune decisioni di merito, secondo la quale l'indicazione dell'ISC è sufficiente ai fini dell'art. 117 TUB e non comporta l'applicazione di alcun tasso sostitutivo, non è condivisibile.

Infatti l'ISC, calcolato nello stesso modo del TAEG (come disposto dalle disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza, all'epoca contenute del titolo X, cap. I, sez. II, par. 9, delle Disposizioni di vigilanza, come modificate dal Provvedimento 25/7/2003) e il tasso debitore annuo nominale (TAN) sono grandezze diverse che rispondono ad esigenze diverse.

Il primo è un indice equivalente, che esprime in percentuale sull'erogato tutti i costi che il mutuatario deve effettivamente sostenere e in particolare sia l'onere del rimborso, che le spese connesse alla concessione del credito e l'effetto derivante dalla periodicità infra-annuale delle rate di rimborso. Esso è quindi finalizzato essenzialmente a consentire il confronto tra i costi effettivi di diversi finanziamenti.

Il secondo, invece, è il tasso in base al quale vengono calcolate le rate di rimborso e costruito quindi il piano di ammortamento; senza la sua conoscenza il mutuatario non è messo in grado di verificare la correttezza dell'ammontare delle rate di rimborso dovute.

Secondo la convenuta conoscendo il TAEG sarebbe possibile ricavare il TAN. Al riguardo si osserva che tale procedimento è teoricamente possibile, effettuando un calcolo matematico piuttosto complesso, cioè ricavando il TAN dalla formula inversa del TAEG,



all'epoca fissata dal d.m. 8/7/1992. Peraltro tale operazione richiederebbe la conoscenza dell'esatto ammontare delle spese considerate ai fini del calcolo del TAEG, dato che non è possibile ricavare dal contratto oggetto di causa.

L'operazione inversa può essere effettuata anche in modo più agevole a partire dal piano di ammortamento, ove disponibile, dividendo la quota interessi di una determinata rata per il capitale residuo corrispondente. Peraltro, anche questa operazione richiede alcune conoscenze di matematica finanziaria che non possono darsi per scontate. Ma la tesi in esame è fallace soprattutto perché inverte i termini della questione. La conoscenza del TAN serve per controllare la correttezza dell'ammontare delle rate di rimborso calcolate dalla finanziaria. Se si opera l'operazione inversa, cioè si parte dalle rate per calcolare il TAN, è ovvio che non si potrà operare alcuna verifica della esattezza delle rate addebitate. Il mutuatario resta in balia delle determinazioni della mutuante, specie nei casi, come quello in esame, in cui il tasso varia ogni trimestre.

In altri termini, ciò che anche le citate sentenze non sembrano cogliere, è che ISC e TAN operano su piani differenti e hanno natura diversa. L'ISC non è un tasso ma un indice ed è stato introdotto a fini di trasparenza, per fornire al mutuatario una immediata misura del costo effettivo del credito, comprensivo di tutti gli accessori. Il TAN ha invece natura negoziale ed indica la misura del tasso debitore sulla cui base viene costruito il piano di ammortamento e quindi vengono definite le singole rate di rimborso. I due indici quindi non sono in alcun modo alternativi o intercambiabili tra loro.

L'art. 117, comma 4, TUB, che risale al 1993, richiede l'indicazione del tasso di interesse nei contratti di credito e tale riferimento è al tasso annuo nominale. Infatti l'articolo in questione disciplina gli aspetti contrattuali del rapporto e richiede l'indicazione anche di ogni altro prezzo e condizione praticati. Al di fuori del settore del credito ai consumatori – come nella fattispecie, nella quale è stata finanziata una impresa commerciale - la necessità di indicare l'ISC è stata invece introdotta solo dalla delibera CICR 4/3/2003 (v. art. 9), di modo che sia per l'oggetto, che per il riferimento temporale, la norma primaria di 10 anni prima non poteva certo riferirsi a tale indicatore.

Ne consegue che il mutuo in questione, non indicando la misura del tasso debitore, non rispetta il disposto dell'art. 117, comma 4, cit. e ad esso deve quindi essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), TUB e cioè il rendimento lordo minimo dei BOT di durata annuale emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevole, nei 12 mesi precedenti ciascuna scadenza di rimborso. Al



riguardo si osserva che sebbene la modifica in tal senso sia stata introdotta solo con l'art. 4, d.lgs. 141/2010, e quindi successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, la novella si è limitata ad esplicitare un significato della norma già ricavabile in via di interpretazione teleologica. Infatti nei contratti di durata, quale è tipicamente il mutuo, limitare l'arco temporale di riferimento ai soli 12 mesi antecedenti alla stipula del contratto non avrebbe consentito di adeguare i tassi sostitutivi all'andamento dei mercati finanziari, frustrando così la finalità della norma volta a beneficiare il mutuatario di un minor onere in caso di mancata indicazione contrattuale del tasso debitore.

8. C.T.U.

Per il ricalcolo del piano di ammortamento in base al tasso sostitutivo indicato, ferme restando le scadenze pattuite nel piano di ammortamento, e la verifica delle condizioni per la risoluzione intimata il 10/7/2015 è stata disposta c.t.u. contabile, affidata al commercialista dott. _____, che ha depositato relazione scritta il 19/2/2018.

Nella comparsa conclusionale di replica parte convenuta opposta ha sostenuto che l'opponente nelle conclusioni rassegnate con la memoria n. 1 non avrebbe reiterato la richiesta di accertare l'inefficacia della risoluzione, che deve quindi intendersi rinunciata. La difesa è palesemente infondata, perché la domanda è invece contenuta al punto 5.2 (v. sopra).

Il c.t.u., applicando l'art. 117 comma 7 lett. a), TUB, ha correttamente redatto un nuovo piano di ammortamento, che costituisce l'allegato 3 alla sua relazione. In particolare è corretto e si condivide il calcolo e l'applicazione di una nuova rata fissa ad ogni variazione del parametro del BOT minimo, perché ciò è conforme al piano di ammortamento convenuto tra le parti, che prevedeva appunto rate costanti e tasso variabile. Il debito residuo è stato così determinato in euro 33.281,24. Come fondatamente osservato dal c.t.u., deve infatti computarsi anche la somma di euro 3.887,04, pagata dalla mutuataria a seguito delle variazioni di tasso, dal momento che il tasso sostitutivo travolge quella pattuizione contrattuale.

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto, il c.t.u. ha rilevato che la prima rata è stata pagata con 25 giorni di ritardo (cfr. prima riga dell'allegato 3) ed ha considerato che ciò, ai sensi dell'art. 11 del contratto, avrebbe comunque legittimato la risoluzione del contratto, senza procedere quindi ad ulteriori indagini in merito alla fondatezza della risoluzione intimata il 10/7/2015.



Tale valutazione non è corretta e non è condivisibile. Il c.t.u. infatti non può sostituire proprie valutazioni alle decisioni negoziali storicamente assunte dalle parti del contratto. La mutuataria non ha inteso risolvere il contratto a causa del ritardato pagamento della prima rata, ma solo dopo il mancato pagamento delle rate scadute dal 1/3 al 1/7/2015, con la conseguenza che quel primo ritardo è irrilevante.

Il c.t.u. ha opportunamente calcolato e riportato rata per rata l'eccedenza versata dalla mutuataria alla luce del nuovo piano di ammortamento: dapprima euro 510,55 per rata, poi euro 523,56, poi euro 560,38 e così crescendo. Sono state pagate 94 rate, fino al 1/2/2015, e l'eccedenza complessivamente maturata in favore del mutuatario supera ampiamente la somma di euro 47.940,00 (=euro 510 x 94). Poiché la risoluzione è stata intimata per un insoluto apparente di euro 9.597,50 (v. doc. 6 conv.), è agevole concludere che alla data del 10/7/2015 in realtà non vi era alcun inadempimento da parte della mutuataria, la quale aveva anzi maturato una rilevante eccedenza.

Quanto sopra rilevato è sufficiente, in questa sede, per dichiarare inefficace per mancanza del presupposto la risoluzione contrattuale intimata in data 10/7/2015 e per revocare il decreto ingiuntivo, perché emesso sulla base del mancato pagamento di 5 rate che invece non sussiste.

Naturalmente il residuo debito di euro 33.281,24 dovrà essere rimborsato sviluppando ulteriormente il piano di ammortamento a rate costanti, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), TUB; le eccedenze già versate dalla mutuataria devono essere previamente imputate alle rate ricalcolate, in modo da determinare la corretta data di ripresa dei pagamenti.

Non può però essere pronunciata sentenza di condanna in proposito perché il debito non è scaduto e quindi non è esigibile; in questa sede è possibile solo accertare l'obbligo di rimborso.

9. Spese

Le spese, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014.

L'infondatezza della difesa svolta da parte convenuta opposta non è tale da integrare una ipotesi di azione con colpa grave, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. invocata da parte attrice.



Il difensore di parte attrice ha dichiarato di avere anticipato le spese; deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) accerta e dichiara la nullità dell'art. 8, punto 1, ultimo periodo, del contratto di mutuo n. _____, oggetto di causa;
- 2) accerta e dichiara la nullità della clausola di determinazione dell'interesse debitore del predetto contratto;
- 3) per l'effetto dichiara che il predetto mutuo deve essere rimborsato con applicazione del tasso debitore previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), TUB;
- 4) dichiara inefficace la risoluzione contrattuale intimata da _____ in data 10/7/2015;
- 5) revoca il decreto ingiuntivo n. _____ nei confronti di _____;
- 6) accerta e dichiara che parte attrice opponente è tenuta a rimborsare in favore di parte convenuta opposta il residuo credito di euro 33.281,24 alle scadenze previste dal piano di ammortamento convenuto, con applicazione del tasso debitore di cui al punto 3 e previa imputazione delle eccedenze già versate alle rate via via ricalcolate;
- 7) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € _____ per compensi ed € _____ per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
- 8) distrae il pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte attrice opponente;
- 9) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta opposta;
- 10) rigetta la domanda di responsabilità aggravata svolta da parte attrice opponente.

Milano, 23 luglio 2019

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

